

Giurisprudenza

Per rispondere ad alcuni quesiti rivoltici da alcuni lettori, pubblichiamo l'estratto di recenti sentenze in materia di pignoramento immobiliare e dei crediti

PIGNORABILITÀ DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE EX ART. 11, L. 431/98

Tribunale di Monza, sentenza n. 438 del 4.2.2004

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONTRIBUTO EX ART. 11 LEGGE 431/1998 NATURA NON ALIMENTARE: CONSEGUENZE - PIGNORABILITÀ / SEQUESTRABILITÀ

Il contributo di sostegno, erogato dai Comuni ex art. 11 L. 431/98, avendo lo scopo di integrare il reddito familiare nella misura idonea a far fronte alla domanda di alloggi privati sottoposti al libero mercato e costituendo uno strumento di pianificazione della domanda di alloggi non rientranti nei programmi di edilizia residenziale pubblica, non può avere né struttura, né finalità alimentare per cui tale contributo è pignorabile e/o sequestrabile nella forma del pignoramento e/o sequestro presso terzi, non potendo lo stesso essere assimilato, con un'operazione di interpretazione analogica vietata nel caso specifico dall'ordinamento, ai crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

ESECUZIONE FORZATA – IMPIGNORABILITÀ DEI CREDITI EX ART. 545 C.P.C. ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 2740 C.C. - CONSEGUENZE - DIVIETO DI INTERPRETAZIONE ANALOGICA

L'impignorabilità dei crediti di cui all'art. 545, commi 1 e 2 c.p.c. al pari dell'impignorabilità dei beni mobili di cui all'art. 514 c.p.c - costituisce un'eccezione al principio della generale garanzia (responsabilità) patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 c.c. Ne consegue che le norme in materia di impignorabilità dei crediti non possono che ritenersi norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica.